Monitor ecclesiasticus.

IL
MONITORE ECCLESIASTICO

PUBBLICAZIONE MENSILE AD USO DEL CLERO

FONDATA NEL 1876 DAL CARD. CASIMIRO GENNARI

E PROSEGUITA

CON PARTICOLARE AUTORIZZAZIONE DELLA SANTA SEDE

Labia enim sacerdotis custodient scientiam et legem requirent ex ore eius; quia angelus Domini exercituum est.

MALACH., II.

QUINTA SERIE - Vol. III

(43° della intera Collezione).

ALMA COLLEGE
P
LIBRARY
ME
Alma, California

ROMA (17)

DESCLÉE & C.ⁱ Editori Pontifici

PIAZZA GRAZIOLI (PALAZZO DORIA)

1931

15762

1931

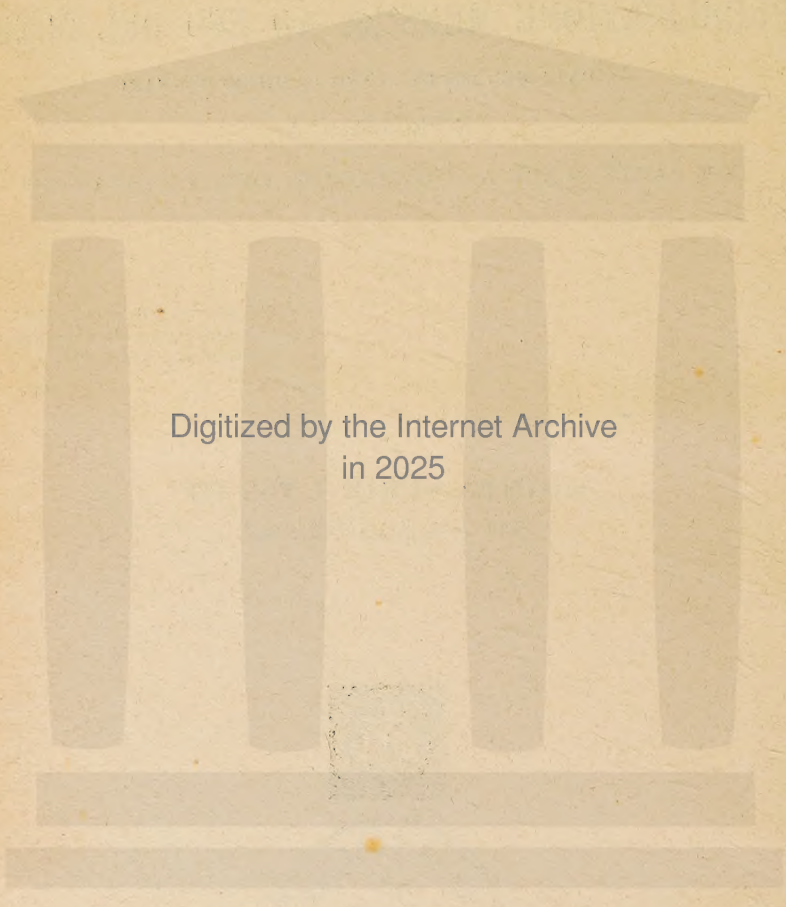

Digitized by the Internet Archive
in 2025

https://archive.org/details/monitor-ecclesiasticus_1931-01_3_1

IL MONITORE ECCLESIASTICO

Anno LVI - Serie V - Vol. III - Fasc. I - Gennaio 1931

SOMMARIO: ATTI DELLA SANTA SEDE. Atti del Sommo Pontefice Pio XI. Enciclica sul matrimonio cristiano (parte I e II), p. 3. — **QUESTIONI.** Circa l'assistenza dei canonici ai vescovi nelle funzioni episcopali, p. 21. — **CONSULTAZIONI.** Circa le « Procure » nel mezzogiorno d'Italia, p. 22. — **QUESITI MINORI** (n. 1-8), p. 24. — **BREVI RISPOSTE** (n. 1-6) p. 28. — **LEGGI E DISPOSIZIONI GOVERNATIVE.** Circolare su la sepoltura in chiesa, p. 28. — **CRONACA ECCLESIASTICA,** p. 29. — **FATTI DEL MESE,** p. 31.

ATTI DELLA SANTA SEDE

Atti del Sommo Pontefice Pio XI.

A tutti gli Ordinari: Del matrimonio cristiano in ordine alle condizioni, ai bisogni, ai disordini presenti della famiglia e della società [« A. A. S. », XXII, pag. 539].

Enciclica. (*Casti connubii*). - PIO PP. XI. *Venerabili fratelli, salute ed apostolica benedizione.* — Quanto grande sia la dignità del casto connubio, si può principalmente riconoscere da ciò, Venerabili Fratelli, che Nostro Signore Gesù Cristo, Figlio dell'Eterno Padre, quando assunse la natura dell'uomo decaduto, in quella amorosissima economia con la quale compiè la totale riparazione della nostra schiatta, non solo volle comprendere in maniera particolare anche questo principio e fondamento della società domestica e quindi del consorzio umano; ma richiamandolo inoltre alla primitiva purità della istituzione divina, lo elevò a vero e « grande » (1) sacramento della Nuova Legge, affidandone perciò tutta la disciplina e la cura alla Chiesa sua Sposa.

Ma perchè da questo rinnovamento del matrimonio si possano raccogliere i frutti desiderati presso i popoli di ogni regione e di ogni età, si debbono anzitutto illuminare le menti degli uomini con la vera dottrina di Cristo intorno al matrimonio; inoltre occorre che i coniugi cristiani, con la grazia divina che internamente ne corrobora la debolezza della volontà, conformino in tutto pensieri e condotta a quella purissima legge di Cristo, per ottenerne a sè e alla loro famiglia la vera pace e felicità.

Purtroppo tuttavia, non solamente Noi che da questa Apostolica Sede come da una specola riguardiamo con occhi paterni tutto il mondo, ma voi pure, Venerabili Fratelli, e certamente vedete e insieme con Noi amaramente lamentate come tanti uomini, dimentichi di quell'opera divina di restaurazione, o ignorino del tutto la grande santità del matrimonio cristiano o sfrontatamente la neghino, o persino qua e là vadano conculcandola, seguendo i falsi principii di una certa nuova e del tutto perversa moralità. E poichè si sono cominciati a diffondere eziandio tra i fedeli questi perni-

(1) *Efes.*, V, 32.

ciosissimi errori e questi depravati costumi, che tentano d'insinuarsi insensibilmente ma sempre più profondamente, abbiamo creduto essere dovere del Nostro ufficio di Vicario di Gesù Cristo in terra e di supremo Pastore e Maestro, alzare la Nostra voce apostolica per allontanare le pecorelle a Noi affidate dai pascoli avvelenati e, per quanto dipende da Noi, custodirnele immuni.

Abbiamo perciò divisato, Venerabili Fratelli, di parlare a voi e per mezzo vostro a tutta la Chiesa di Cristo e a tutto il genere umano, della natura del matrimonio cristiano, della sua dignità, dei vantaggi e beneficî che ne derivano alla famiglia e alla stessa umana società, degli errori contrari a questo gravissimo punto della dottrina evangelica, dei vizi che si oppongono alla stessa vita coniugale, e infine dei principali rimedi da apportarvi. E in ciò intendiamo seguire le orme del Nostro predecessore Leone XIII, di s. m., la cui Enciclica *Arcanum* (1), scritta or sono cinquanta anni intorno al matrimonio cristiano, con questa Nostra Enciclica facciamo Nostra e confermiamo e, mentre esponiamo alquanto più diffusamente alcuni punti per riguardo alle condizioni e ai bisogni del tempo nostro, dichiariamo che essa non solo non è andata in disuso, ma ritiene tutto il suo vigore.

E per esordire da quella stessa Enciclica, che quasi unicamente mira a rivendicare la divina istituzione, la dignità sacramentale e la perpetua indissolubilità del matrimonio, resti anzitutto stabilito questo inconcusso e inviolabile fondamento: che il matrimonio non fu istituito nè restaurato dagli uomini, ma da Dio; non dagli uomini, ma da Dio autore della natura e da Gesù Cristo della medesima natura Redentore, fu presidiato di leggi e confermato e nobilitato; le quali leggi perciò non possono andar soggette a verun giudizio umano e a veruna contraria convenzione nemmeno degli stessi coniugi (2). Questa è la dottrina della Sacra Scrittura, questa la costante ed universale tradizione della Chiesa, questa la solenne definizione del Concilio Tridentino che proclama e conferma con le parole stesse della Sacra Scrittura l'origine da Dio Creatore della perpetuità e indissolubilità del vincolo del matrimonio, e la sua stabilità ed unità (3).

Benchè però il matrimonio di sua natura sia d'istituzione divina, anche l'umana volontà arreca in esso il suo contributo, e questo nobilissimo. Infatti ogni particolare matrimonio, in quanto dice unione coniugale fra un uomo e una donna determinata, non può cominciare ad esistere se non dal libero consenso di ambedue gli sposi; e questo atto libero della volontà, col quale ambedue le parti dànno e accettano il diritto proprio del connubio (4), è talmente necessario perchè esista vero matrimonio, che « non può venire supplito da nessuna autorità umana » (5). Senonchè questa libertà a ciò soltanto si estende: che i contraenti vogliano realmente contrarre matrimonio e contrarlo con questa determinata persona; ma la natura del matri-

(1) Lettera encicl. *Arcanum divinae sapientiae*, 10 febbraio 1880.
(2) *Gen.*, I, 27-28; II, 22-23; MATT., XIX, 3 seg.; *Efes.*, V, 23 seg.
(3) *Conc. Trident.*, sess. XXIV.
(4) Cfr. *Cod. iur. can.*, c. 1081 § 2.
(5) Cfr. *Cod. iur. can.*, c. 1081 § 1.

monio è assolutamente sottratta alla libertà umana, in modo che una volta che uno abbia contratto matrimonio, resta soggetto alle sue leggi e alle sue proprietà essenziali. Infatti il Dottore Angelico, trattando della fede e della prole, « questo, dice, è causato dallo stesso patto coniugale, così che se nel consenso, che fa il matrimonio, si esprimesse qualche cosa di contrario a ciò, non esisterebbe vero matrimonio » (1).

Mediante il connubio adunque si congiungono e si stringono intimamente gli animi, e questi prima e più fortemente che non i corpi, nè già per un passeggero affetto dei sensi o dell'animo, ma per un decreto fermo e deliberato di volontà; e da questa fusione di anime, così avendo Dio stabilito, sorge un vincolo sacro ed inviolabile.

La quale natura, affatto propria e speciale di questo contratto, lo rende totalmente diverso, non solo dagli accoppiamenti fatti per cieco istinto naturale fra i bruti, in cui non può esservi ragione o volontà deliberata, ma altresì da quegli instabili connubii umani, che sono disgiunti da qualsivoglia vero ed onesto vincolo di volontà e destituiti di qualsiasi diritto di domestica convivenza.

Di qui già appare manifesto che la legittima autorità ha diritto e dovere di frenare, impedire e punire questi turpi connubii, contrari a ragione e a natura; ma trattandosi qui di cosa che consegue alla stessa natura umana, non è meno certo quello che apertamente ammoniva il Nostro predecessore Leone XIII, di f. m., (2): « Nella scelta del genere di vita, non è dubbio che è in potere ed arbitrio dei singoli il preferire l'una delle due: o seguire il consiglio di Gesù Cristo intorno alla verginità, oppure obbligarsi col vincolo matrimoniale. Niuna legge umana può togliere all'uomo il diritto naturale e primitivo del coniugio, o in qualsivoglia modo circoscrivere la cagione principale delle nozze, stabilita da principio per autorità di Dio: *Crescete e moltiplicatevi* » (3).

Pertanto il sacro consorzio del vero connubio viene costituito e dalla divina e dall'umana volontà; da Dio provengono l'istituzione, le leggi, i fini, i beni del matrimonio; dall'uomo, con l'aiuto e la cooperazione di Dio, dipende l'esistenza di qualsivoglia matrimonio particolare coi doveri e coi beni stabiliti da Dio, mediante la donazione generosa della propria persona ad altra persona per tutta la vita.

I. – Ma mentre Ci accingiamo ad esporre quali e quanto grandi siano questi beni divinamente concessi al vero matrimonio, Ci vengono alla mente, Venerabili Fratelli, le parole di quel preclarissimo Dottore della Chiesa, che non molto tempo addietro commemorammo con l'Enciclica *Ad salutem*, nel XV centenario dalla sua morte (4): « Tutti questi, dice sant'Agostino, sono i beni per i quali le nozze sono buone: la prole, la fede, il sacramento » (5).

(1) S. Thom. Aquin., *Summa theolog.*, p. III, Supplem., q. XLIX, art. 3.
(2) Lett. encicl. *Rerum novarum*, 15 maggio 1891.
(3) *Gen.*, I, 28.
(4) Lett. encicl. *Ad salutem*, 20 aprile 1930.
(5) S. August., *De bono coniug.*, cap. 24, n. 32.

Che poi a buon diritto si possa dire che questi tre punti contengano uno splendido compendio di tutta la dottrina sul matrimonio cristiano, ci viene eloquentemente dichiarato dallo stesso Santo quando dice: « Nella *fede* si provvede che fuor del vincolo coniugale non ci sia unione con un altro o con un'altra; nella *prole* che questa si accolga amorevolmente, si nutra benignamente, si educhi religiosamente; nel *sacramento* poi, che non si sciolga il coniugio, e che il rimandato o la rimandata nemmeno per ragione di prole si congiunga con altri. Questa è come la regola delle nozze, dalla quale ed è nobilitata la fecondità della natura ed è regolata la pravità della incontinenza » (1).

Pertanto fra i beni del matrimonio occupa il primo posto la *prole.* E veramente, lo stesso Creatore del genere umano che nella sua bontà volle servirsi come di ministri degli uomini per la propagazione della vita, questo insegnò quando nel paradiso terrestre, istituendo il matrimonio, disse ai progenitori e in essi a tutti i coniugi futuri: « Crescete e moltiplicatevi e riempite la terra » (2). Questa stessa verità deduce elegantemente sant'Agostino dalle parole dell'Apostolo san Paolo a Timoteo (3), dicendo: « Che le nozze si contraggano per ragione della prole, così ne fa fede l'Apostolo: *Voglio che i giovani si sposino.* E come se gli si dicesse: *E perchè*? subito soggiunse: *A procreare figliuoli, ad essere madri di famiglia* » (4).

Quanto poi questo sia un grande beneficio di Dio e un gran bene del matrimonio appare dalla dignità e dal nobilissimo fine dell'uomo. Infatti l'uomo, anche solo per l'eccellenza della natura ragionevole, sovrasta a tutte le altre creature visibili. Si aggiunga che Iddio vuole la generazione degli uomini, non solo perchè esistano e riempiano la terra, ma, assai più, perchè ci siano cultori di Dio, lo conoscano e lo amino e lo abbiano poi in fine a godere perennemente nel cielo; il qual fine, per l'ammirabile elevazione, compiuta da Dio, dell'uomo all'ordine soprannaturale, supera tutto quello che « occhio vide, ed orecchio intese e potè entrare nel cuore di uomo » (5). Da ciò appare facilmente quanto gran dono della bontà divina e quanto egregio frutto del matrimonio sia la prole, germogliata per onnipotente virtù divina e con la cooperazione dei coniugi.

I genitori cristiani intendano inoltre che sono destinati non solo a propagare e conservare in terra il genere umano; anzi non solo a educare comunque dei cultori del vero Dio, ma a somministrare prole alla Chiesa di Cristo, a procreare concittadini dei Santi e familiari di Dio (6), perchè cresca ogni giorno più il popolo dedicato al culto del nostro Dio e Salvatore. E quantunque i coniugi cristiani, per quanto siano essi santificati, non possono trasfondere nella prole la santificazione, che anzi la naturale generazione della vita è divenuta via di morte, per la quale passa alla prole il

(1) S. Augustus., *De Gen. ad litt.*, lib. IX, cap. 7, n. 12.
(2) *Gen.*, I, 28.
(3) *I Tim.*, V, 14.
(4) S. Augustus., *De bono coniug.*, cap. 24, n. 32.
(5) Cfr. *I Cor.*, II, 9.
(6) Cfr. *Efes.*, II, 19.

peccato originale; tuttavia essi partecipano in qualche modo alcunchè di quel primitivo coniugio del paradiso terrestre, essendo loro ufficio offrire la propria prole alla Chiesa, perchè da questa fecondissima madre di figli di Dio venga rigenerata per mezzo del lavacro del battesimo alla giustizia soprannaturale, e perchè venga fatto membro vivo di Cristo, partecipe della vita immortale e in fine erede della gloria eterna, alla quale tutti aneliamo dall'intimo del cuore.

Se una madre veramente cristiana a ciò riflette, comprenderà certamente che ad essa, e in senso più alto e pieno di consolazione, vanno applicate quelle parole del nostro Redentore: « La donna... quando ha dato alla luce un bambino, non ricorda più le sue angustie per il gaudio che prova, perchè un uomo è venuto al mondo » (1), e rendendosi superiore a tutti i dolori, alle cure, ai pesi della maternità, molto più giustamente e santamente che non quella matrona romana, madre dei Gracchi, si glorierà nel Signore di una floridissima corona di figliuoli. Ambedue poi i coniugi riguarderanno questi figliuoli, ricevuti con animo pronto e grato dalla mano di Dio, quale un talento loro affidato da Dio, non già per impiegarlo solamente a vantaggio proprio o della patria terrena, ma per restituirlo poi colsuo frutto nel giorno del conto finale.

Il bene però della prole non si esaurisce nel beneficio della procreazione, ma occorre che se ne aggiunga un secondo, che consiste nella debita educazione di essa. Troppo scarsamente invero avrebbe Iddio sapientissimo provveduto alla prole venuta alla luce, e quindi a tutto il genere umano, se a coloro a cui ha dato il potere e il diritto di generare, non avesse altresì dato il dovere e il diritto di educare. Niuno infatti può ignorare che la prole non può bastare nè provvedere a sè stessa nemmeno in ciò che riguarda la vita naturale e molto meno in ciò che concerne la vita soprannaturale, ma abbisogna per molti anni dell'altrui aiuto, formazione ed educazione. È noto poi come, per ordinazione naturale e divina, questo dovere e diritto all'educazione della prole appartiene anzitutto a coloro che con la generazione iniziarono l'opera della natura e ai quali è vietato di esporre alla perdita l'opera incominciata lasciandola imperfetta. Ora a questa tanto necessaria educazione dei figli è provvisto nel miglior modo possibile col matrimonio, in cui, essendo i genitori stretti tra loro con vincolo indissolubile prestano sempre ambedue l'opera loro e il loro vicendevole aiuto.

Ma avendo già trattato altra volta a lungo dell'educazione cristiana della gioventù (2), possiamo restringere tutte queste cose col ripetere le parole di sant'Agostino: « Nella prole si richiede che sia accolta con amore, nutrita con benignità e religiosamente educata » (3), il che ci viene pure espresso stringatamente nel Codice di diritto canonico: « Il fine primario del matrimonio è la procreazione e la educazione della prole » (4).

Nè si deve tacere che, essendo di tanta dignità e tanta importanza l'uno e l'altro officio affidato ai genitori per il bene della prole, qualsiasi

(1) Giov., XVI, 21.
(2) Lett. encicl. *Divini illius Magistri*, 31 dicembre 1929.
(3) S. August., *De Gen. ad litt.* lib., IX, X cap. 7, n. 12.
(4) *Cod. iur. can.*, c. 1013, § 1.

onesto uso della facoltà data da Dio per la generazione di una nuova vita, secondo l'ordine del Creatore e della stessa legge di natura, è diritto e prerogativa del solo matrimonio e deve essere assolutamente contenuto dentro i limiti sacri del matrimonio.

Il secondo bene del matrimonio, menzionato da sant'Agostino, come abbiamo detto, è il bene della *fede*, che è la vicendevole fedeltà dei coniugi nell'adempimento del contratto matrimoniale; sicchè quanto compete per questo contratto sancito secondo la legge divina al solo coniuge, nè a lui sia negato, nè permesso ad una terza persona; e neppure al coniuge stesso sia concesso ciò che non si può concedere siccome contrario alle leggi divine e al tutto alieno dalla fede matrimoniale.

Questa fede pertanto richiede in primo luogo l'unità assoluta del matrimonio, che il Creatore stesso adombrò nel matrimonio dei primi genitori, volendo che esso non fosse se non fra un uomo solo e una sola donna; e sebbene di poi il supremo Legislatore, Iddio, allargò alquanto questa legge primitiva per qualche tempo, non vi è tuttavia dubbio alcuno che la legge evangelica abbia ristabilito pienamente l'antica e perfetta unità, abrogando ogni dispensa, come dimostrano chiaramente le parole di Cristo e la dottrina e prassi costante della Chiesa. A buon diritto perciò il sacro Concilio Tridentino dichiarò solennemente: « Cristo Signore insegnò più apertamente che con questo vincolo due sole persone si vengono strettamente a congiungere, quando disse: *Non sono dunque più due, ma una sola carne* » (1).

E Nostro Signore Gesù Cristo non volle solamente proibire qualsiasi forma, sia successiva sia simultanea, come dicono, di poligamia e di poliandria* o qualsiasi altra azione esterna disonesta; ma di più ancora, perchè si custodisse inviolato il santuario sacro della famiglia, proibì gli stessi pensieri volontari e desideri su tali cose: « Ma io vi dico che chiunque guarda una donna per desiderarla, ha già commesso in cuor suo adulterio con essa » (2). E queste parole di Cristo non possono andare annullate, neppure per consenso del coniuge; giacchè esse rappresentano la legge medesima di Dio e della natura, cui nessuna volontà umana può distruggere o modificare (3).

Anzi, perchè il bene della fede splenda nella debita purezza, le stesse vicendevoli manifestazioni di familiarità tra i coniugi debbono andare segnalate dal pregio della castità, in modo tale che i coniugi si comportino

(1) *Conc. Trident.*, sess. XXIV.

* [A nessuno, forse, verrà in mente di scorgere qui anche solo materialmente riprovate le seconde e ulteriori nozze, dopo sciolto dalla morte il legame, il che quasi in tutti i manuali e trattati si suole indicare col nome di poligamia *successiva*: già lo esclude quel che segue «qualsiasi *altra* azione disonesta». Il S. Padre vuole qui semplicemente alludere a Luc. XVI, 18: « chiunque prende la ripudiata dal marito, commette adulterio » (cfr. sotto, pag. 11 e seg.) e dice « poligamia successiva » l'adulterio commesso con divorziata o con divorziato. Piuttosto sarebbe dopo ciò da esaminare se sia ancora opportuno continuare a designare come *poligamia* successiva seconde e ulteriori nozze. *N. d. D.*].

(2) MATT., V, 28.

(3) Cfr. Decr. della S. Congr. del S. Offizio,, 2 marzo 1679, propos. 50.

in tutte le cose secondo la norma di Dio e delle leggi di natura e si studino di seguire sempre, con grande riverenza verso l'opera di Dio, la volontà sapientissima e santissima del Creatore.

Questa *fede della castità*, come è da sant'Agostino bellamente appellata, risulterà più facile, anzi molto più piacevole non meno che nobile da un altro pregio importantissimo: dall'amore coniugale cioè che pervade i doveri tutti della vita coniugale e nel matrimonio cristiano tiene come il primato della nobiltà. « Richiede inoltre la fede del matrimonio che il marito e la moglie siano fra loro congiunti di un amore singolare, santo e puro, e non si amino fra di loro come gli adulteri, ma in quel modo che Cristo amò la Chiesa; perchè questa regola prescrisse l'Apostolo quando disse: " Uomini, amate le vostre mogli, come anche Cristo amò la Chiesa " (1); e certo Egli l'amò con quella sua carità infinita, non per un vantaggio suo, ma solo proponendosi l'utilità della Sposa ». (2) Parliamo dunque di un amore non già fondato nella inclinazione sola del senso che in breve svanisce, nè solo nelle parole carezzevoli, ma nell'intimo affetto dell'anima e ancora – giacchè la prova dell'amore è l'esibizione dell'opera – dimostrato con l'azione esterna (3). Questa azione poi nella società domestica non comprende solo il vicendevole aiuto, ma deve estendersi altresì, anzi mirare soprattutto a questo che i coniugi si aiutino fra di loro per una sempre migliore formazione e perfezione interiore; sicchè nella loro vicendevole unione di vita crescano sempre più nelle virtù, massimamente nella sincera carità verso Dio e verso il prossimo, da cui alfine « pende tutta quanta la legge e i Profeti » (4). Possono insomma e debbono tutti, di qualunque condizione siano e qualunque onesta maniera di vita abbiano eletto, imitare l'esemplare perfettissimo di ogni santità proposto da Dio agli uomini, che è Nostro Signore Cesù Cristo, e con l'aiuto di Dio giungere anche all'altezza somma della perfezione cristiana, come gli esempi di molti santi ci dimostrano.

Una tale vicendevole formazione interna dei coniugi, con l'assiduo studio di perfezionarsi a vicenda, in un certo senso verissimo, come insegna il Catechismo Romano (5), si può dire anche primaria cagione e motivo del matrimonio; purchè s'intenda per matrimonio, non già, nel senso più stretto, l'istituzione ordinata alla retta procreazione ed educazione della prole, ma in senso più largo, la comunanza, l'uso e la società di tutta quanta la vita.

Con questo amore medesimo si debbono conciliare tanto gli altri diritti quanto gli altri doveri del matrimonio; in modo tale che non solo sia legge di giustizia, ma anche norma di carità quella dell'Apostolo: « Alla moglie renda il marito quello che le deve e parimenti la moglie al marito » (6).

Rassodata finalmente col vincolo di questa carità la società domestica, fiorirà in essa necessariamente quello che è chiamato da sant'Agostino *ordine dell'amore*. Il quale ordine richiede da una parte la superiorità del marito

(1) *Efes.*, V, 25; cfr. *Col.*, III, 19.
(2) *Catech. Rom.*, II, cap. VIII, d. 24.
(3) Cfr. S. Greg. M., *Homil. XXX in Evang.* (giov., XIV, 23–31), n. 1.
(4) Matt., XXII, 40.
(5) Cfr. *Catech. Rom.*, p. II, cap. VIII, q. 13.
(6) *I Cor.*, VII, 3.

sopra la moglie ed i figli, e dall'altra la pronta soggezione e ubbidienza della moglie, non per forza, ma quale è raccomandata dall'Apostolo in quelle parole: « Le donne siano soggette ai loro mariti, come al Signore, perchè l'uomo è capo della donna, come Cristo è capo della Chiesa » (1).

Una tale soggezione poi non nega nè toglie la libertà che compete di pieno diritto alla donna, sia per la nobiltà della personalità umana, sia per l'officio nobilissimo di sposa, di madre e di compagna; nè l'obbliga ad accondiscendere a tutti i capricci dell'uomo, anche se poco conformi alla ragione stessa o alla dignità della sposa; nè vuole infine che la moglie sia equiparata alle persone che si chiamano nel diritto minorenni, alle quali per mancanza della maturità di giudizio o per inesperienza delle cose umane non si suole concedere il libero esercizio dei loro diritti; ma vieta quella licenza esagerata che non cura il bene della famiglia, vieta che nel corpo di questa famiglia sia separato il cuore dal capo, con danno sommo del corpo intiero e con pericolo prossimo di rovina. Se l'uomo infatti è il capo, la donna è il cuore; e come l'uno tiene il primato del governo, così l'altra può e deve attribuirsi come suo proprio il primato dell'amore.

Quanto poi al grado ed al modo di questa soggezione della moglie al marito, essa può essere varia a secondo la varietà delle persone, dei luoghi e dei tempi; anzi, se l'uomo viene meno al suo dovere, appartiene alla moglie supplirvi nella direzione della famiglia. Ma in nessun tempo e luogo è lecito sovvertire o ledere la struttura essenziale della famiglia stessa e la sua legge da Dio fermamente stabilita.

Dell'osservanza di questo ordine tra marito e moglie così parlò già con molta sapienza il predecessore Nostro Leone XIII, di f. m., nell'Enciclica, che abbiamo ricordato, del *Matrimonio cristiano*: « Il marito è il principe della famiglia e il capo della moglie; la quale pertanto, perchè è carne della carne di lui ed ossa delle sue ossa, non dev'essere soggetta ed obbediente al marito a guisa di ancella, bensì di compagna; cioè in tal modo che la soggezione che essa a lui rende non sia disgiunta dal decoro nè dalla dignità. In esso poi che governa ed in lei che ubbidisce, rendendo entrambi immagine l'uno di Cristo l'altro della Chiesa, sia la carità divina la perpetua moderatrice dei loro doveri » (2).

Queste sono dunque le virtù che vanno comprese nel bene della fede: unità, castità, carità, nobile e dignitosa ubbidienza; le quali riescono poi altrettanti vantaggi dei coniugi e del loro coniugio, in quanto assicurano o promuovono la pace, la dignità e la felicità del matrimonio. Non fa quindi meraviglia che questa fede sia stata sempre annoverata tra i benefizi insigni e proprii del matrimonio.

Senonchè a tutto il cumulo di benefizi così grandi il compimento e la corona ultima viene da quell'altro bene proprio del matrimonio cristiano, che abbiamo chiamato con la parola di Agostino *sacramento*, e designa l'indissolubilità del vincolo ed insieme la elevazione e consecrazione, fatta da Cristo, del contratto a segno efficace della grazia.

(1) *Efes.*, V, 22-23.

(2) Lett. encicl. *Arcanum*, 10 febbraio 1880.

E anzitutto, quanto all'indissolubile fermezza del patto coniugale, Cristo medesimo vi insiste dicendo: « Ciò che Iddio ha congiunto, l'uomo non separi » (1); e: « Chiunque ripudia la propria moglie e ne prende un'altra, commette adulterio; e chiunque prende quella che è stata ripudiata dal marito, commette adulterio » (2).

In questa indissolubilità ripone appunto sant'Agostino il bene che egli chiama del sacramento, con queste chiare parole: « Nel sacramento poi si riguarda che il matrimonio non sia disciolto e il ripudiato o la ripudiata non si unisca ad altri, neppure per causa della prole » (3).

Ora questa inviolabile fermezza, quantunque non competa a ciascun matrimonio con la stessa misura di perfezione, compete nondimeno a tutti i veri matrimoni; perchè il detto del Signore: « Ciò che Iddio ha congiunto l'uomo non separi », essendosi pronunciato a proposito del matrimonio dei primi progenitori, prototipo di qualsiasi altro matrimonio futuro, deve di necessità comprendere tutti assolutamente i veri matrimoni. Che se prima di Cristo l'altezza e la severità della legge primitiva andò tanto attenuata, che Mosè permise a quelli dello stesso popolo di Dio, per la durezza del loro cuore, di dare per motivi determinati il libello del ripudio, Cristo invece, giusta il suo potere di legislatore supremo, rivocò questo permesso di una maggiore libertà, e rimise pienamente in vigore la legge primitiva con quelle parole da non dimenticarsi mai: « Ciò che Dio ha congiunto, l'uomo non separi ». Molto saggiamente perciò Pio VI, Nostro predecessore, di f. m., così rispondeva al Vescovo di Agram: « Per questo si fa manifesto che il matrimonio nel medesimo stato di natura e certo assai prima che fosse sollevato alla dignità di sacramento propriamente detto, è stato divinamente istituito in maniera da portare seco la perpetuità e la indissolubilità del nodo, tale perciò che da nessuna legge civile possa andar disciolto. Quindi, sebbene la ragione di sacramento possa andare disgiunta dal matrimonio, come tra gli infedeli, anche in tale matrimonio tuttavia, se è vero matrimonio, deve restare, e certamente resta, in perpetuo quel nodo che fino dalla prima origine è così inerente al matrimonio che non va soggetto a nessun potere civile. Così qualsiasi matrimonio si dica contratto, o viene contratto in modo da essere un vero matrimonio, ed allora avrà insieme quel nodo perpetuo che per diritto divino va connesso con ogni vero matrimonio; ovvero si suppone contratto senza un tale nodo perpetuo, e allora non vi è vero matrimonio, ma una illecita unione, per il suo oggetto contraria alla legge divina e che perciò non si può lecitamente nè iniziare nè mantenere » (4).

Che se questa fermezza sembra patire qualche eccezione, sebbene rarissima, come in certi matrimoni naturali che siano contratti tra infedeli solamente o, se tra fedeli che siano bensì ratificati, ma non ancora consumati, una siffatta eccezione non dipende da volontà di uomini nè di qualsiasi

(1) Matt., XIX, 6.
(2) Luca, XVI, 18.
(3) S. Augost., *De Gen. ad litt.*, lib. IX, c. 7, n. 12.
(4) Pio VI, *Rescript. ad Episc. Agriens.*, 11 luglio 1789.

potere meramente umano, ma dal diritto divino, di cui unica custode e interprete è la Chiesa di Cristo. Ma una tale facoltà non potrà mai cadere per nessun motivo nel matrimonio cristiano rato e consumato. In questo infatti, come il nodo coniugale ottiene la piena perfezione, così risplende per volontà di Dio la massima fermezza e indissolubilità, tale da non potersi rallentare per nessuna autorità umana.

Che se vogliamo investigare con riverenza l'intima ragione di questa volontà divina, facilmente la troveremo, Venerabili Fratelli, in quella mistica significazione del matrimonio cristiano, che si verifica con piena perfezione nel matrimonio consumato tra fedeli. Il matrimonio dei cristiani, infatti, secondo la testimonianza dell'Apostolo nella sua lettera (in principio accennata) agli Efesini (1), rappresenta quell'unione perfettissima che corre fra Cristo e la Chiesa: « Questo Sacramento è grande, io però parlo in riguardo a Cristo e alla Chiesa »: la quale unione per nessuna separazione non potrà mai disciogliersi, finchè vivrà Cristo e la Chiesa per Lui. Il che pure sant'Agostino chiaramente c'insegna in quelle parole: « Questo infatti viene custodito in Cristo e nella Chiesa, che per nessun divorzio sia separato il vivente col vivente in eterno. Del quale sacramento è tanto gelosa l'osservanza nella città del Dio Nostro..... cioè nella Chiesa di Cristo..... che benchè per avere figliuoli le donne prendano marito o gli uomini menino moglie, non è lecito abbandonare la moglie sterile per menarne un'altra feconda. Che se alcuno fa questo, è reo di adulterio, non per la legge di questo secolo (dove, intervenendo il ripudio, si concede, senza farne colpa, di contrarre matrimoni con altri; ciò che il Signore testifica avere anche il santo Mosè permesso agli Israeliti per la durezza del loro cuore) ma per la legge del Vangelo, come anche è rea di adulterio la donna se si sposerà ad un altro » (2).

Quanti poi e quanto grandi vantaggi derivino dall'indissolubilità del matrimonio, lo intende senz'altro chiunque rifletta un istante al bene sì dei coniugi stessi e della prole, come alla salute di tutta l'umana società. Anzitutto i coniugi nella fermezza assoluta del vincolo hanno quel contrassegno certo di perennità, quale di natura sua è voluto dalla generosa donazione di tutta la persona e dall'intima unione dei cuori, essendochè la carità vera non viene mai meno (3). Ivi inoltre è un saldo baluardo a difesa della castità fedele, contro gl'interni od esteriori eccitamenti all'infedeltà, se mai sopravvengano; esclusa ogni ansietà o timore che o per qualche disgrazia o per la vecchiaia l'altro coniuge non si abbia ad allontanare, sottentra invece una tranquilla sicurezza. Ad assicurare similmente la dignità dei coniugi ed il vicendevole aiuto, soccorre nel modo più opportuno il pensiero del vincolo indissolubile, ricordando loro che non all'intento di caduchi interessi, nè a soddisfazione di piacere, ma per cooperare insieme al conseguimento di beni più eccelsi ed eterni, essi strinsero già il patto nuziale, non possibile a infrangere fuorchè dalla morte. Egregiamente ancora la fermezza del

(1) *Efes.*, V, 32.
(2) S. Augustr., *De nupt. et concup.*, lib. I, cap. 10.
(3) *I Cor.*, XIII, 8.

matrimonio provvede alla cura e alla educazione dei figli, opera di lunghi anni, piena di gravi doveri e di fatiche, quali più agevolmente le forze unite dei genitori possono sostenere. Nè minori sono i vantaggi che ne provengono a tutta la società in comune. Insegna infatti l'esperienza come all'onestà della vita in genere ed all'integrità dei costumi immensamente conferisce la fermezza inconcussa dei maritaggi; e come dalla severa osservanza di tale ordinamento venga assicurata la felicità e la salvezza della cosa pubblica: poichè tale sarà lo Stato, quali sono le famiglie, quali gli uomini, di cui esso è composto, come il corpo delle membra. Ond'è che quanti difendono strenuamente l'inviolabile saldezza del matrimonio, si rendono grandemente benemeriti e del bene privato dei coniugi e della prole e del bene pubblico dell'umana società.

Ma in questo benefizio del sacramento, oltre i vantaggi della inviolabile stabilità, si contengono, e più eccellenti ancora, altri vantaggi designati bellamente dal vocabolo stesso di sacramento; giacchè per i cristiani questo non è nome vano e vuoto di senso, sapendo essi che Cristo « istitutore e perfezionatore dei venerabili sacramenti » (1), con l'elevare alla dignità di vero e proprio sacramento della Nuova Legge il matrimonio de' suoi fedeli, lo rese in effetto segno e fonte di quella speciale grazia interna, con la quale « portava l'amore naturale a maggior perfezione, ne confermava l'indissolubile unità, e i coniugi stessi santificava » (2).

E poichè Cristo ancora stabilì che lo stesso valido consenso matrimoniale tra fedeli fosse il segno della grazia, quindi è che la ragione di sacramento va col coniugio cristiano così strettamente connessa, che tra battezzati non può farsi matrimonio « che non sia con ciò stesso anche sacramento » (3).

Per ciò stesso adunque che i fedeli dànno con animo sincero un tale consenso, aprono a sè il tesoro della grazia sacramentale, ove attingere le forze soprannaturali occorrenti ad adempiere le proprie parti ed i propri doveri fedelmente, santamente, con perseveranza fino alla morte.

Poichè questo sacramento in coloro che non vi oppongono positivo ostacolo, non solo accresce il principio di vita soprannaturale, cioè la grazia santificante, ma vi aggiunge ancora altri doni speciali, disposizioni e germi di grazia, come novello vigore e perfezione alle forze della natura, affinchè i coniugi possano non solo bene intendere, ma intimamente sentire, con ferma convinzione e risoluta volontà estimare e adempiere quanto appartiene allo stato coniugale e ai fini e doveri; ed a tale effetto da ultimo conferisce il diritto all'aiuto attuale della grazia, ogni qualvolta ne abbisognino per adempiere agli obblighi di questo stato.

Siccome nondimeno è legge di provvidenza divina nell'ordine soprannaturale che dai sacramenti, ricevuti dopo l'uso di ragione, l'uomo non tragga tutto intero il frutto loro, quando non cooperi alla grazia; così anche la grazia propria del matrimonio rimarrebbe in gran parte come talento inutile sepolto sotterra, qualora i coniugi non adoprassero le forze soprannaturali,

(1) *Conc. Trident.*, sess. XXIV.
(2) *Conc. Trident.*, sess. XIV.
(3) *Cod. iur. can.*, c. 1012.

trascurando di coltivare e far fruttificare i preziosi semi della grazia. Che se all'incontro, si studiano, quant'è in loro, di bene cooperare, potranno dello stato loro proprio sopportare i pesi, adempire i doveri, e dalla potenza di sì gran sacramento si sentiranno ravvalorati, santificati e come consecrati. Poichè, conforme insegna sant'Agostino, siccome per i sacramenti del Battesimo e dell'Ordine l'uomo viene rispettivamente designato ed aiutato o a condurre vita cristiana o ad esercitare l'officio sacerdotale, nè l'aiuto sacramentale di quelli sarà mai per mancargli, così in modo simile (ancorchè senza il carattere sacramentale), i fedeli uniti una volta col vincolo del matrimonio, non potranno essere privati mai nè dell'aiuto nè del legame sacramentale. Che anzi, soggiunge il medesimo santo Dottore, quel vincolo sacro, qualora cadessero in adulterio, se lo porterebbero seco, quantunque non più alla gloria della grazia, ma nella pena della colpa, « a quella maniera che l'anima dell'apostata, quasi separandosi dal coniugio di Cristo, anche dopo perduta la fede, non perde il sacramento della fede, ricevuto nel lavacro della rigenerazione » (1).

Gli stessi coniugi poi dall'aureo vincolo del sacramento non incatenati ma adorni, non impacciati ma rinvigoriti, si adopreranno con tutte le forze a fare che il loro connubio, non solamente per la proprietà e il significato del sacramento, ma anche per lo spirito loro e la condotta della loro vita sia sempre e rimanga immagine viva di quell'unione fecondissima di Cristo con la sua Chiesa, che è certamente mistero venerando di perfettissimo amore.

Che se tutte queste verità, Venerabili Fratelli, si considerino con ponderatezza e fede viva, se questi preziosi beni del matrimonio, la prole, la fede e il sacramento, siano messi nella debita luce, è impossibile non restare ammirati della sapienza, santità e bontà divina, la quale con tanta larghezza provvide insieme e a mantenere la dignità e la felicità dei coniugi, e ad ottenere la conservazione e propagazione dell'uman genere mediante la sola casta e sacra unione del vincolo nuziale.

II. – Nel ponderare, Venerabili Fratelli, il pregio così grande delle caste nozze, tanto più ci apparisce doloroso il vedere come questa divina istituzione, in questi nostri tempi sopra tutto, sia spesso e facilmente dispregiata e vilipesa.

È un fatto, in verità, che non più di nascosto e nelle tenebre, ma apertamente, messo da parte ogni senso di pudore, così a parole come in iscritto, con rappresentazioni teatrali d'ogni specie, con romanzi, con novelle e racconti ameni, con proiezioni cinematografiche, con discorsi radiofonici, in fine, con tutti i trovati più recenti della scienza, è conculcata e messa in derisione la santità del matrimonio, e invece o si lodano divorzi, adulterii e i vizi più turpi, o se non altro si dipingono con tali colori che sembra si vogliano far comparire scevri d'ogni macchia ed infamia. Né mancano libri, che si decantano come scientifici, ma che, in verità, della scienza sovente altro non hanno che una certa qual tintura, con l'intento di potersi più agevolmente insinuare negli animi. E le dottrine in essi difese si spacciano quali meraviglie dell'ingegno moderno, cioè di quell'ingegno che si vanta come amante solo della

(1) S. Augustin., *De nupt. et concup.*, lib. I, cap. 10.

verità, di essersi *emancipato* da tutti i vecchi pregiudizi, fra iquali annovera e bandisce anche la dottrina tradizionale cristiana del matrimonio.

Anzi, tali massime si fanno penetrare fra ogni condizione di persone, ricchi e poveri, operai e padroni, dotti e ignoranti, liberi e coniugati, credenti e nemici di Dio, adulti e giovani; a questi sopra tutto, come a più facile presa, si tendono i lacci più pericolosi.

Certo, non tutti i fautori di siffatte nuove massime giungono a tutte le ultime conseguenze della sfrenata libidine; vi sono di quelli che, sforzandosi di arrestarsi come a mezzo della china, vorrebbero far qualche concessione ai tempi nostri, solamente quanto ad alcuni precetti della legge divina e naturale. Ma questi pure non sono altro che mandatari, più o meno consapevoli, di quell'insidiosissimo nemico, che sempre si adopera a soprasseminare zizzania in mezzo al frumento (1). Noi pertanto, che il Padre di famiglia ha posto a custodia del proprio campo, e però siamo astretti dall'obbligo sacrosanti di vigilare che il buon seme non sia soffocato dalle male erbe, stimiamo a Noi rivolte dallo Spirito Santo quelle gravissime parole, con le quali l'Apostolo Paolo esortava il suo diletto Timoteo: « Ma tu, veglia, adempi il tuo ministero..... predica la parola, insisti a tempo, fuori di tempo: riprendi, supplica, esorta con ogni pazienza e dottrina » (2).

E poichè, ad evitare le frodi del nemico, è anzitutto necessario di scoprirle e giova molto avvisare gl'incauti degl'inganni suoi, non possiamo del tutto tacerne, per il bene e la salute delle anime, sebbene preferiremmo di nemmeno nominare simili malvagità, « come conviene a Santi » (3).

E per incominciare dalle fonti stesse di tanti mali, la loro principale radice sta nel blaterare che fanno, il matrimonio non avere origini da divina istituzione, nè essere stato dal Signor Nostro Gesù Cristo sollevato alla dignità di sacramento, ma essere un'umana invenzione. Altri sostengono di non averne riconosciuto indizio alcuno nella stessa natura e nelle leggi di cui è retta, ma di avervi trovato soltanto la facoltà generativa, e ad essa congiunto un forte impulso ad adempierla come che sia; vi sono, nondimeno, di quelli che riconoscono nella natura umana alcuni principii o, vogliamo dire, germi di un vero connubio, nel senso che se gli uomini non si congiungessero con qualche fermezza di vincolo, non si sarebbe provveduto a sufficienza alla dignità dei coniugi e al fine naturale della propagazione e della educazione della prole. E nondimeno anche costoro insegnano che lo stesso matrimonio, come istituto che è al disopra di quei germi, col concorso di varie cause, è stato escogitato dalla sola umana mente, ed istituito dalla sola volontà degli uomini.

Ma quanto grave sia l'errore di tutti costoro, e come essi vergognosamente deviino dalle norme dell'onestà, già si comprende da quanto, in questa Nostra lettera, abbiamo esposto intorno alla origine e alla natura del matrimonio, e dei fini e dei beni ad esso proprii. E che queste siano dannosissime invenzioni, apparisce ancora dalle conseguenze che gli stessi loro propugna-

(1) Cfr. MATT., XIII, 25.
(2) *II Tim.*, IV, 2–5.
(3) *Efes.*, V, 3.

tori ne deducono: che essendo le leggi, le istituzioni, le consuetudini dalle quali è regolato il matrimonio, nate solo dalla volontà degli uomini, a questa soltanto soggiacciono; quindi è che si potranno e dovranno stabilire, modificare, abrogare a piacere degli uomini e secondo le esigenze delle condizioni umane; e quanto alla virtù generativa, come quella che si fonda nella stessa natura, insegnano che è più sacra e più ampia dello stesso matrimonio: potersi quindi adoperare così dentro come fuori dei cancelli della vita matrimoniale anche senza tener conto dei fini del matrimonio, come se il libertinaggio di un'immonda meretrice godesse quasi gli stessi diritti che la casta maternità della legittima consorte.

Movendo da tali principii, alcuni giunsero al punto di inventare altre forme di unione, adatte, come essi credono, alle presenti condizioni degli uomini e dei tempi, e che propongono quasi nuove forme di matrimonio: l'uno *temporaneo*, l'altro *a esperimento*, un terzo che dicono *amichevole*, e che si attribuisce la piena libertà e tutti i diritti del matrimonio, toltone il vincolo indissolubile, ed esclusane la prole, se non nel caso in cui le parti vengano poscia a trasformare quella comunione di vita e di consuetudine in matrimonio di pieno diritto.

E ciò che è peggio, non mancano di quelli, i quali pretendono e si adoperano perchè simili abominazioni siano coonestate dall'intervento delle leggi, o, se non altro, vengano scusate in forza delle pubbliche consuetudini di popoli e delle loro istituzioni; e sembra non sospettino nemmeno che simili cose, lungi dal potersi esaltare quali conquiste della cultura moderna, di cui menano sì gran vanto, sono invece aberrazioni nefande, che ridurrebbero senza dubbio anche le nazioni civili agli usi barbarici di alcuni popoli selvaggi.

Ma, per venire ormai, Venerabili Fratelli, a trattare dei singoli punti che si oppongono ai diversi beni del matrimonio, il primo riguarda la prole, che molti osano chiamare molesto peso del connubio e affermano doversi studiosamente evitare dai coniugi, non già con l'onesta continenza, permessa anche nel matrimonio, quando l'uno e l'altro coniuge vi consentano, ma viziando l'atto naturale. E questa delittuosa licenza alcuni si arrogano perchè, aborrendo dalle cure della prole, bramano soltanto soddisfare le loro voglie, senza alcun onere; altri allegano a propria scusa la incapacità di osservare la continenza, e la impossibilità di ammettere la prole a cagione delle difficoltà proprie, o di quelle della madre, o di quelle economiche della famiglia.

Senonchè, non vi può essere ragione alcuna, sia pur gravissima, che valga a rendere conforme a natura ed onesto ciò che è intrinsecamente contro natura. E poichè l'atto del coniugio è, di sua propria natura, diretto alla generazione della prole, coloro che nell'usarne lo rendono studiosamente incapace di questo proprio effetto, operano contro natura, e compiono un'azione turpe e intrinsecamente disonesta.

Laonde non è meraviglia se la Maestà divina, secondo che attestano le stesse Sacre Scritture, abbia in sommo odio tale delitto nefando, e l'abbia talvolta castigato con la pena di morte, come ricorda sant'Agostino: « Perchè illecitamente e disonestamente si sta anche con la legittima sposa, quando

si impedisce il frutto della prole. Così adoperava Onan, figlio di Giuda, e per tal motivo Dio lo tolse di vita » (1).

Pertanto, essendovi di tali che, abbandonando manifestamente la cristiana dottrina, insegnata fin dalle origini, nè mai modificata, hanno ai dì nostri, in questa materia, preteso pubblicamente proclamarne un'altra, la Chiesa Cattolica, cui lo stesso Dio affidò il mandato di insegnare e difendere la purità e la onestà dei costumi, considerando d'attorno tanta corruttela di costumi, a fine di preservare la castità del consorzio nuziale da tanta turpitudine, proclama altamente, per mezzo della Nostra parola, in segno di sua divina missione, e nuovamente sentenzia: che qualsivoglia uso del matrimonio, in cui per la umana malizia l'atto sia destituito della sua naturale virtù procreatrice, va contro la legge di Dio e della natura, e che coloro che osino commettere tali azioni si rendono rei di colpa grave.

Per ciò, come vuole la suprema autorità Nostra e la cura commessaCi della salute di tutte le anime, ammoniamo i sacerdoti che sono applicati ad ascoltare le confessioni e gli altri tutti che hanno cura d'anime, che non lascino errare i fedeli a sè affidati, in punto tanto grave della legge di Dio, e molto più che custodiscano se stessi immuni da queste perniciose dottrine, e ad esse, in qualsiasi maniera, non si rendano conniventi. Che se qualche confessore o pastore delle anime, che Dio nol permettesse, inducesse egli stesso in simiglianti errori i fedeli a sè commessi, o, se non altro, ve li confermasse, sia con approvarli sia colpevolmente tacendo, sappia di dovere rendere severo conto a Dio, Giudice Supremo, del tradito suo ufficio, e stimi a sè rivolte le parole di Cristo: « Sono ciechi, e guide di ciechi: e se il cieco al cieco faccia da guida, l'uno e l'altro cadranno nella fossa » (2).

Quanto poi ai motivi che li inducono a difendere l'uso perverso del matrimonio, questi non di rado – per tacere di quelli che ridondano a loro vergogna – sono immaginari o esagerati. Nondimeno la Chiesa, pia Madre, intende benissimo e apprende al vivo le difficoltà che si ripetono intorno alla sanità della madre e al suo pericolo per la vita stessa. E chi mai potrebbe, se non con viva commiserazione, ponderarle ? Chi non sarebbe preso da ammirazione somma al vedere una madre offrirsi, con fortezza eroica, a morte quasi certa, pur di risparmiare la vita alla prole già concepita ? Tutto ciò che ella avrà sofferto, per adempiere perfettamente l'ufficio che natura le affidò, solo Dio ricchissimo e misericordiosissimo potrà a lei retribuirlo, e, senza dubbio, le ne renderà non solo misura colma, ma anche sovrabbondante (3).

E ben sa altresì la santa Chiesa, che non di rado uno dei coniugi patisce piuttosto il peccato, che esserne causa, quando, per ragione veramente grave, permette la perversione dell'ordine dovuto, alla quale pure non consente, e di cui quindi non è colpevole, purchè memore, anche in tal caso, delle leggi della carità, non trascuri di dissuadere il coniuge dal peccato e allontanarlo da esso. Nè si può dire che operino contro l'ordine di natura

(1) S. Augustin., *De coniug. adult.*, lib. II, n. 12; cfr. *Gen.*, XXXVIII, 8–10.
(2) Matt., XV. 14.
(3) Luca, VI, 38.

quei coniugi, che usano del loro diritto nel modo debito e naturale, anche se per cause naturali, sia di tempo, sia di altre difettose circostanze, non ne possa nascere una nuova vita. Poichè, sia nello stesso matrimonio, sia nell'uso del diritto matrimoniale, si contengono anche fini secondari, come sono il mutuo aiuto e l'affetto vicendevole da fomentare e la quiete della concupiscenza, fini che ai coniugi non è proibito di volere, purchè sia sempre rispettata la natura intrinseca dell'atto e, per conseguenza, la sua subordinazione al fine principale.

Penetrano pure nell'intimo dell'animo Nostro i gemiti di quei coniugi, che oppressi duramente da mancanza di mezzi, provano difficoltà gravissima a mantenere la loro prole.

Con tutto ciò bisogna attentamente vigilare, perchè le deplorevoli condizioni delle cose materiali non siano di occasione a un errore ben più deplorevole. Giacchè non possono mai darsi difficoltà di tanta gravezza, che valgano a dispensare dai comandamenti di Dio, i quali proibiscono ogni atto che sia cattivo di sua natura; e, in qualsivoglia condizione di cose, possono sempre i coniugi, sostenuti dalla grazia di Dio, fedelmente compiere l'ufficio loro e conservare nel matrimonio, pura da macchia tanto abominevole, la castità; perchè resta inconcussa la verità della fede cristiana, proposta dal magistero del Concilio di Trento: « Nessuno ardisca pronunciare quel detto temerario condannato dai Padri, sotto la minaccia di anatema, che per l'uomo giustificato i comandamenti di Dio siano impossibili ad osservarsi. Poichè Dio non comanda cose impossibili, ma nel comandare ammonisce di fare ciò che tu puoi e chiedere ciò che non puoi, e aiuta perchè tu possa » (1). E la dottrina medesima fu dalla Chiesa solennemente ripetuta e confermata nella condanna della eresia giansenistica, che aveva osato bestemmiare contro la bontà di Dio, che « alcuni precetti di Dio agli uomini giusti, che pur vogliono e procurano di osservarli, sono impossibili secondo le forze che hanno al presente: e loro manca la grazia, che li renda possibili » (2).

Ma dobbiamo ricordar pure, Venerabili Fratelli, l'altro gravissimo delitto, col quale si attenta alla vita della prole, chiusa ancora nel seno materno. Per alcuni la cosa è lecita, e lasciata al beneplacito della madre e del padre; per altri è invece proibita, salvo il caso in cui si diano molto gravi cagioni, che chiamano col nome di *indicazione* medica, sociale, eugenica. Costoro tutti richiedono che, quanto alle pene, con cui le leggi dello Stato sanciscono la proibizione di uccidere la prole generata, ma non venuta ancora alla luce, le pubbliche leggi riconoscano la *indicazione*, secondo che ciascuno a modo suo la difende, e la dichiarino libera da qualsiasi pena. Che anzi, non mancano di quelli i quali domandano, che le pubbliche autorità prestino il loro aiuto in simili mortifere operazioni; enormità che, purtroppo, in qualche luogo, si commette frequentissimamente, come è noto.

Per quanto riguarda la « indicazione medica e terapeutica » – per adoperare le loro stesse parole – già abbiamo detto, Venerabili Fratelli, quanta compassione Noi sentiamo per la madre, la quale, per ufficio di natura, si

(1) *Concil. Trident.*, sess. VI, cap. 11.

(2) Costit. apost. *Cum occasione*, 21 maggio 1653, prop. 1.

trova esposta a gravi pericoli, sia della sanità, sia della stessa vita: ma quale ragione potrà aver forza a rendere scusabile, in qualsiasi modo, la diretta uccisione dell'innocente ? Perchè qui si tratta appunto di questa. Sia che essa si infligga alla madre, sia che si cagioni alla prole, è sempre contro il comando di Dio e la voce stessa della natura: « Non ammazzare ! » (1). È infatti egualmente sacra la vita dell'una e dell'altra, a distrugger la quale non potrà mai concedersi potere alcuno, nemmeno all'autorità pubblica. E, con somma leggerezza, questo potere si deriverebbe contro innocenti, dal diritto di spada, che vale solo contro i rei; nè ha qui luogo il diritto di difesa, fino al sangue, contro l'ingiusto aggressore (chi, infatti, chiamerebbe ingiusto aggressore una innocente creaturina ?); nè può essere, in alcun modo, il diritto che dicono « diritto di estrema necessità », e che possa giungere fino all'uccisione diretta dell'innocente. Pertanto i medici probi e capaci si adoperano lodevolmente a difendere e conservare così la vita della madre, come quella della prole; per contrario, si darebbero a conoscere indegnissimi del nobile titolo e vanto di medici, coloro che, sotto il colore di usare l'arte medica, o per malintesa pietà, mettessero di proposito o la madre o la prole al pericolo di morte.

E tutto ciò pienamente s'accorda con le severe parole del Vescovo d'Ippona, con le quali inveisce contro quei coniugi depravati, che s'industriano di evitare la prole; ed ove non ottengano l'intento non temono d'ucciderla: « Talvolta, dice, questa crudeltà impura o impurità crudele giunge fino al punto di ricorrere ai veleni atti a procurare la sterilità, e se non vi riesce a estinguere con qualche mezzo il frutto concepito e a liberarsene, bramando che la propria prole muoia prima di vivere, o se già viveva nel materno seno, sia uccisa prima di nascere. Per certo, se ambedue sono tali, non sono coniugi: e se tali furono fin da principio, non si congiunsero per connubio, ma piuttosto per illecito commercio; se poi tali non sono tutti e due, oso dire: o che ella, in qualche modo si prostituisce al marito, o che egli si rende adultero verso di lei » (2).

Quanto poi alla *indicazione* sociale ed eugenica, le cose che si propongono, con mezzi leciti e onesti, e dentro i dovuti confini possono, sì, e devono esser prese in considerazione; ma quanto al voler provvedere alla necessità, a cui si appoggiano, con la uccisione degli innocenti, ripugna alla ragione ed è contrario al precetto divino, promulgato pure dalla sentenza apostolica: « Non si hanno da fare mali per conseguire beni » (3).

A coloro, in fine, che tengono il supremo governo delle nazioni, e ne sono legislatori, non è lecito dimenticare che è dovere dell'autorità pubblica di difendere con opportune leggi e con la sanzione di pene, la vita degli innocenti; e ciò tanto maggiormente, quanto meno valgono a difendersi quelli la cui vita è in pericolo, e alla quale si attenta; e fra essi, certo, sono da annoverare, anzi tutto, i bambini ascosi ancora nel seno materno. Che se i pubblici governanti non solo non prendono la difesa di quelle creature, ma anzi con leggi e con pubblici decreti le lascino, o piuttosto le mettano in mano

(1) *Esodo*, XX, 12; cfr. Decr. della S. S. C. del S. Offizio, 4 maggio 1898, 24 luglio 1895, 31 maggio 1884.

(2) S. Augusт., *De nupt. et concupisc.*, cap. XV.

(3) Cfr. *Rom.*, III, 8.

dei medici o d'altri, perchè le uccidano, si rammentino che Dio è giudice e vindice del sangue innocente, il quale dalla terra grida verso il cielo (1).

Si deve poi, da ultimo, riprovare una prassi dannosa, che riguarda per sè il diritto naturale dell'uomo a contrarre matrimonio, ma che appartiene pure, con qualche vera ragione, al bene della prole. Vi sono, infatti, alcuni, che dei fini eugenici troppo solleciti, non si contentano di dare alcuni consigli igienici, atti a procurare più sicuramente la salute e il vigore della futura prole – il che, certo, non è contrario alla retta ragione – ma vanno così innanzi, da anteporre l'*eugenico* a qualsiasi altro fine, anche di ordine più alto, e pretendono che l'autorità pubblica vieti il matrimonio a tutti coloro che, secondo i procedimenti della propria scienza e le sue congetture, credono che, per via di trasmissione ereditaria, saranno per generare prole difettosa, anche se siano, per sè, capaci di contrarre matrimonio. Che anzi vogliono perfino che essi, per legge, anche se riluttanti, siano, con l'intervento dei medici, privati di quella naturale facoltà; nè ciò come pena cruenta da infliggersi dalla pubblica autorità per delitto commesso, nè a prevenire futuri delitti dei rei,* ma contro il giusto e l'onesto attribuendo ai magistrati civili un potere che mai ebbero, nè mai possono legittimamente avere.

Tutti coloro che operano in tal guisa, malamente mettono in oblio che la famiglia è più sacra dello Stato, e che gli uomini, anzi tutto, sono procreati non per la terra e per il tempo, ma per il Cielo e per l'Eternità. E non è giusto, certamente, di accusare di grave colpa uomini, d'altra parte atti al matrimonio, e che, anche adoperando ogni cura e diligenza, si prevede che avranno una prole difettosa, se contraggano nozze; sebbene ad essi spesso convenga dissuaderle.

Le pubbliche autorità, poi, non hanno alcuna potestà diretta sulle membra dei sudditi; quindi è che, se non sia intervenuta colpa alcuna, nè vi sia motivo alcuno di infliggere una pena cruenta, non possono mai, in alcun modo, ledere direttamente o toccare l'integrità del corpo, nè per ragioni *eugeniche*, nè per qualsiasi altra cagione. Questo insegna pure S. Tommaso d'Aquino, mentre, proponendo la questione se i giudici umani per prevenire mali futuri possano recar qualche danno al suddito, lo concede quanto a certi altri mali, ma a ragione lo nega per quanto riguarda la lesione corporale. « Mai, secondo il giudizio umano, alcuno deve essere punito, senza colpa, con pena di battiture, per essere ucciso, o per esser mutilato o flegellato » (2).

Nel resto, la cristiana dottrina insegna, e la cosa è certissima anche al lume naturale della ragione, che gli stessi uomini privati non hanno altro

* [Il testo latino («A. A. S.», XXII, pag. 564 seg.) dice invece: «*neque id* ad cruentam sceleris commissi poenam publica auctoritate repetendam, vel ad futura eorum crimina praecavenda *licebit*, scilicet etc.», in che sarebbe una esplicita condanna (*non licere*) della c. d. *vasectomia penale o criminale*; mentre il testo italiano quasi la sott'intenderebbe lecita, o almeno prescinderebbe da ogni condanna, com'è chiaro. Atteso quanto sopra s'è accennato dello « *ius gladii* » e quanto poi s'afferma con l'autorità di S. Tommaso « nessuno deve..... *senza colpa* », « se non sia intervenuta colpa alcuna » sembra che sia più attendibile, qui, il testo italiano. N. d. D.].

(1) Cfr. *Gen.*, IV, 10.

(2) *Summ. theolog.*, 2ª 2ae, q. 108 a. 4 ad 2m.

dominio sulle membra del proprio corpo, che quello che spetta al loro fine naturale, e che non possono distruggerle o mutilarle o per altro modo rendersi inetti alle funzioni naturali, se non nel caso in cui non si può provvedere per altra via al bene di tutto il corpo.

(*Il seguito al prossimo numero*).

QUESTIONI

Circa l'assistenza dei canonici al vescovo nelle funzioni episcopali.

Ci scrive un dotto e zelante vescovo: «Il canone 412 del Codice di diritto canonico fa obbligo ai canonici di assistere il vescovo, *Pontificalia exercentem*, anche fuori cattedrale.

« Ora spesso avviene che il vescovo, per comunioni generali e prime comunioni, acceda nelle parrochie ed in altre chiese celebrando il così detto *basso pontificale*. Altre volte accede per amministrare solennemente la Cresima, o benedire qualche matrimonio, ed anche in qualche occasione per amministrare il Battesimo; in questo caso sono tenuti i canonici ad assisterlo? A me sembra di sì, anche per quanto è prescritto nel secondo paragrafo dello stesso canone. Questo non perchè i miei canonici si sieno rifiutati, ma solo per assodare la questione *del diritto* ».

R. Dobbiamo dunque esaminare quale sia il dovere dei canonici circa l'assistenza al proprio vescovo nelle sacre funzioni episcopali.

Il canone del Codice, che tratta del caso, è il canone 402, § 1, che, a nostro parere, deve essere così interpretato: Quanto trattasi della stessa chiesa canonicale, dove il vescovo celebra solennemente la Messa, o compie altre funzioni pontificali, senza alcun dubbio i canonici sono tenuti ad assisterlo e servirlo a norma delle leggi del Pontificale Romanum. Se poi trattasi di altre chiese della città o luogo o del suburbio, i canonici sia della cattedrale sia della collegiata, invitati dal vescovo per le stesse funzioni, sono pure tenuti ad assisterlo e servirlo, purchè però, a giudizio del medesimo vescovo, resti per l'assistenza e servizio della propria chiesa un numero sufficiente di canonici.

Ciò corrisponde ad una risposta, data in proposito dalla Sacra Congregazione dei Riti, 8 dicembre 1844 (presso il Gardellini, t. VIII, n. 4858). Interrogata, se si dovesse l'assistenza canonicale al vescovo, assistente ad una sacra funzione nella cattedrale o nelle chiese della città, rispose: « *Affirmative*, sed extra cathedralem cum moderatione, ne fraudetur chori servitium ». E più chiaramente ancora la stessa Sacra Congregazione dichiarò *in Aquilana*, 19 dicembre 1665: « Capitulum et canonicos cathedralis civitatis Aquilae teneri assistere episcopo pontificaliter celebranti, etiam extra cathedralem, dummodo numerus sufficiens canonicorum remaneat in cathedrali pro servitio dictae ecclesiae » (presso il Gardellini, n. 2202).

Che s'intende per altre funzioni pontificali? S'intendono quelle funzioni, che, secondo le leggi liturgiche esigono dal vescovo le insegne pontificali, cioè l'uso della mitra e del pastorale; come sarebbero: amministrare solennemente la Cresima, benedire il cimitero, benedire una campana, ecc. (can. 337, § 2).

Questi canonici che assistono e servono il vescovo, come sopra, sono scusati dal coro, sicchè non perdono *durante munere* nè i frutti della loro prebenda nè le distribuzioni quotidiane (can. 420, § 1, n. 11).

Da notarsi però che in questo caso si tratta di un ufficio momentaneo da parte dei canonici, che possono non essere sempre i medesimi, il quale si assolve durante qualche ora del giorno; mentre il medesimo canone 412, nel § 2 tratta di azione continuativa da parte di determinati canonici, cioè della facoltà del vescovo di assumere e ritenere presso di sè due del Capitolo sia cattedrale sia collegiale per assisterlo nel ministero ecclesiastico e nel servizio della diocesi. Anche questi due canonici sono scusati dal coro *durante munere*, ma percepiscono i soli frutti della loro prebenda, non già le distribuzioni quotidiane (can. 421, § 1, n. 4).

Quindi – in risposta al dubbio dell' Ordinario di M. – fuori delle funzioni pontificali, nel senso sopra detto e nei limiti di sopra notati, i canonici non sono tenuti all'assistenza e servizio del vescovo per altre sacre funzioni eccetto che non trattisi dei soli due canonici, di cui nel citato can. 412, § 2.

CONSULTAZIONI

Circa le " Procure " nel Mezzogiorno d'Italia.

Nella diocesi di C come in altre del Mezzogiorno gli Ordinari furono soliti *ab immemorabili* designare nelle singole parrocchie dei *procuratori* per raccogliere le offerte dei fedeli per certe feste più solenni, e per amministrarle sotto la vigilanza della sola Curia. Tutti gli avanzi, a feste celebrate, si dovevano riservare per l'anno futuro, sicchè in alcuni luogo, le *Procure* son divenute veri uffici permanenti amministrativi, con proprio patrimonio, della cui amministrazione deve rendersi ogni anno conto alla Curia diocesana. Qualche volta i parroci sono ricorsi alle *Procure* per sopperire a urgenti necessità, e la Curia, approvando il prestito prescriveva opportune norme per la restituzione. Anche nel paese di P. in Calabria esiste tale *Procura*, il cui patrimonio venne incamerato nel 1870, assegnandole una cartella di rendite per annue lire 80, attualmente 64. Essendosi nel 1890 dovuto provvedere a un debito urgente per le spese delle campane, il procuratore, per ordine della Curia, prese a prestito la somma corrispondente, oppignorando la detta cartella, ma esigendo dal parroco tutti gli incerti del campanile. Sicchè, quando, nel 1899, si ebbe la nota legge per l'aumento della congrua parrocchiale a 900, e assegno delle spese di culto,

a lire 135 annue, non avendo il Fondo Culto corrisposto che lire 71, con la motivazione: « esistendo in P. una Fabbriceria o Procura la quale eroga in spese di culto tutta la sua rendita in lire 64 nette da imposta », il parroco di allora, oppose, che nè *in fatto* esisteva tale cespite, nè *in diritto* era in alcun modo tenuta la Procura a sostenere spese di Culto; ma invano. Onde, sebbene già nel frattempo promosso ad altro beneficio in altra diocesi, nel 1902 volle intentar causa al Fondo Culto per la restituzione di lire 64 annue pel tempo del suo parrocato (1899–1902). All'uopo ottenne dal vicario generale una formale dichiarazione, nel 1904, « che per estinguere questo debito delle campane fu pignorato in mano al sig. D. l'unico titolo di rendita di lire 60 annue, per modo che la Procura restò senza alcun cespite e tutte le spese di culto furono a carico del parroco ». Ma invano, poichè tanto in Pretura che in Tribunale la sua azione fu respinta, con condanna alle spese, « salva la sua azione contro qualunque detentore della cartella ». Essendo ora la cartella, almeno dal 1926 di nuovo in possesso della Procura, il parroco intende ricuperare da questa la somma, e dalla Curia tutte le spese del processo civile, che dice fatto per suo consiglio. Si domanda all'uopo: le dette *Procure* sono, o non sono Fabbricerie o enti di culto? Il *consiglio*, dato dalla Curia di sperimentare una lite, induce per questa, corresponsabilità nel danno?

I. Dalla esposizione del caso risulta che in realtà la Procura, nel caso, secondo l'importanza dei suoi proventi, si occupa *di fatto*, anche delle necessità della chiesa parrocchiale, (restauri, manutenzione), e non è alieno da essa neppure sopperire a certe spese di culto. Ma altro è sovvenire di fatto, altro è esservi *obbligato*, come vuole la legge: « sempre che non vi siano corpi o enti morali o privati *obbligati* a sostenere le spese di culto o per il servizio della chiesa ». Tale obbligazione, non solo non è dimostrata, ma è anzi esclusa, dall'obbligo fatto al sovvenzionato, di restituire le somme ricevute, secondo le norme dettate dalla Curia. Può quindi benissimo la Procura sopperire a tutte le spese di culto, ma in questo caso i parroci, che esigono dallo Stato la somma annua assegnata per tale scopo, hanno l'obbligo di versarla alla Procura. Questa consuetudine, generale nel Mezzogiorno, afferma il diritto acquisito alle varie Procure, le quali, non essendo state ridotte a Fabbricerie, nè dal decreto Napoleonico, nè in seguito alla denunzia del Concordato del 1818, restano, dinanzi allo Stato, col valore giuridico della loro primitiva istituzione e destinazione, e nel possesso dei loro diritti. L'*obbligo* di sostenere le spese di culto e del servizio della chiesa non è mai esistito per le Procure; ad imporlo, ci vorrebbe una legge che ne modificasse la natura e lo scopo.

II. Riguardo alla responsabilità del consiglio, il parroco lo deduce in primo luogo dal vantaggio, che la Parrocchia, la Curia, la Procura, *avrebbero avuto* se egli avesse vinto la lite: quindi « quis sentit commodum et onus sentire tenetur ». Ma questo è evidentemente un batter l'aria: le ipotesi poco valgono, di fronte ai fatti: l'azione intentata civilmente, sia di chi si voglia la responsabilità, non *ha recato*, in realtà, che danni, impedendo, con l'autorità della cosa giudicata, la concessione dell'intero assegno: danno grave che sente già la parrocchia in perpetuo. Che si va dunque sofisticando di futuribili vantaggi?

Quanto al consiglio, in genere è vero quel che conferma per esempio la Rota, in decreto 662, tom. III, pag. IV. *Rec.* n. 7–8: « nemo obligatur consilio, etiamsi non expediat ei cui datur, cum sit liberum cuique explorare an datum consilium sibi prosit ». È però del pari vero che dal consiglio *autoritativo*, dato dal Superiore o dal periziore, specie nella disciplina canonica, può sorgere una certa responsabilità poichè, quando il consiglio è dato dal Superiore (ivi) « *minus* liberum est cuique apud se explorare an datum consilium sibi proderit » poichè « praesumptio stat pro Superiore ». Bisogna dunque nei singoli casi pesare questa presunzione, per vedere quanto rimane di libertà nel seguirlo. È pure certo che « ad utilitatem actus dignoscendam, contractus gesti, seu *consilii*, dati tempus non eventum esse spectandum » (Rot. in dec. 191, n. 14 seg., pag. XVII, *Rec.*), ma se nel danno avvenuto poi ha avuto influenza l'*errore* oggettivo del consiglio sbagliato, bisogna pure ricordare che per l'errore, anche incolpevole, si può e deve rispondere del danno seguito: tanto più se chi ha dato il consiglio è imputabile di imprudenza o negligenza nello studio del caso, donde può seguire vera imputabilità giuridica del danno.

Ma nel caso non ci sembra riscontrare questi estremi: lasciamo pure da parte la circostanza che quando fu intentata la lite il parroco non era più tale, ma passato ad altro beneficio e altra *diocesi* sicchè il vicario generale della diocesi di C. non era più suo *Superiore* in senso stretto. La tesi della Curia che la *Procura* non è una Fabbriceria e che non ha obbligo di spese di culto era in fatto e diritto giustissima, ed era non solo suo diritto, ma stretto dovere sostenerla sia per salvare dalla manomissione dell'autorità laica questa istituzione, diversa dalle Fabbricerie su cui quella ha poste le mani, sia per non stabilire un precedente rovinoso tanto alle Procure, su cui sarebbe rovesciato l'onere delle spese cultuali; sia delle Parrocchie, che verrebbero private dell'assegno cui hanno diritto. Se la tesi ottima non fu ben difesa, o fu misconosciuta da giudici troppo prevenuti, non ne è in colpa il consiglio dato dalla Curia. Infine se il *consiglio* della Curia non ha altra documentazione che il certificato rilasciato al parroco, e che il giudice laico tenne in non cale, è certo che neppure del fatto materiale si avrebbe idonea prova, non essendo un consiglio, e tanto meno un indurre a intentare la lite, rilasciare, a richiesta, un documento veritiero e valido per l'uso cui era destinato.

QUESITI MINORI

1. – Nel Capitolo della chiesa cattedrale di T. vige la consuetudine che nella prima adunanza capitolare del mese di maggio di ogni anno si facciano, a voti segreti, le elezioni ai diversi uffici di procuratore od amministratore della cattedrale, di segretario, puntatori, revisori, ecc.

Nello scorso maggio, presenti tutti i capitolari ad eccezione di uno, assente per infermità, è stata fatta l'elezione del canonico procuratore e ne venne proclamata la nomina. Il nuovo eletto, che da tutti si riteneva che avesse accettato l'ufficio

a cui era stato nominato, non diede alcun cenno di accettazione nè di rifiuto e neppure disse di prender tempo a norma del C. J. C. 175. Frattanto il capo del capitolo, per non protrarre di troppo la durata dell'adunanza, *rinviava la prosecuzione della medesima*, per le altre nomine, di minor importanza, a due giorni dopo, alla stessa ora, ossia dopo l'officiatura vespertina.

Nel giorno stabilito per la prosecuzione dell'adunanza il canonico eletto all'ufficio di procuratore nell'adunanza precedente, disse di non voler accettare l'ufficio a cui era stato canonicamente nominato. Allora il capo del capitolo ritenne di procedere, seduta stante, alla nomina di un altro procuratore, benchè mancassero all'adunanza quattro canonici che ignoravano completamente la decisione o non accettazione dell'ufficio di procuratore del canonico eletto e nonostante le proteste di un altro canonico il quale affermava che a norma del C. J. C. 162 doveva prima essere notificata a tutti i capitolari. Ora si domanda:

1° Questa seconda elezione è valida?

2° In caso affermativo potrebbe, a richiesta dei canonici assenti, fatta in tempo utile, essere annulata?

R. La validità non è contestabile, poichè la convocazione sostanzialmente vi fu per *tutti* i presenti alla prima adunanza, ai quali fu seduta stante notificato il rinvio, l'ora e luogo di essa: « Qui certus est, eum certiorari ulterius non oportet ». I negligenti imputino a sè la loro negligenza. Se l'elezione fu fatta a maggioranza assoluta, anche calcolando i quattro assenti come contrari, non v'ha ragione di rifarla: se no, trattandosi di elezione, che interessa i singoli come tali, (potendo ciascuno essere eletto) a istanza dei canonici assenti potrà l'Ordinario autorizzare che si proceda a nuova votazione.

2. – Il canone 450 parag. 2° a proposito del vicario foraneo dice: « Praecedit omnibus parochis aliisque sacerdotibus sui districtus ». E ciò vale anche ove v'è costituito un Capitolo collegiale, quando il vicario pur facendo parte di esso (capitolo) non ne è però la prima dignità? In caso affermativo: ha diritto di portar la stola nelle processioni sia da morto (che pure è un diritto del parroco) che dei santi?

R. Sebbene altri lo contesti, noi rimaniamo fermi nell'opinione che la precedenza in parola non riguardi che i « parochi » come singoli, e non si estenda ai corpi morali, come sono i collegi. Molto meno se il vicario foraneo sia *de gremio*, poichè in tal caso è illogico affermargli la precedenza a pari del vicario generale.

3. – È noto come i Frati Minori in forza della loro Regola sono tenuti *sub gravi* all'osservanza del digiuno dalla festa di tutti i Santi sino al Natale, dal giorno delle Ceneri sino a Pasqua ed in tutti gli altri venerdì fra l'anno. Quanto al *modo* però come debbano osservarsi tali digiuni la Regola niente stabilisce. In conseguenza prima delle nuove leggi s'insegnava e si riteneva che dovessero osservarsi nel modo stesso come da tutti i fedeli si osservavano i digiuni della Chiesa. Ora però, avendo la Chiesa modificato la legge del digiuno anche riguardo al modo, si vorrebbe sapere se, non ostante il decreto del Sant'Uffizio del 24 aprile 1907 ed il canone 1253 del C. I. C. possano lecitamente anche i Frati Minori *ipso iure* avvalersi di tali modificazioni pei digiuni loro imposti dalla Regola, osservando cioè solamente la legge dell'unica comestione, senza curarsi più, come prima, dell'astinenza se non nei soli casi in cui anche questa venga implicitamente imposta. In ispecie, un Frate Minore che per una causa legittima sia dispensato dalla legge del digiuno può liberamente mangiare la carne in tutti i pasti, eccettuati solamente i venerdì fra l'anno e gli

altri giorni in cui la Chiesa comanda il digiuno e l'astinenza? Possono poi i detti Frati avvalersi della modificazione apportata al digiuno ed all'astinenza del canone 1252, § 4?

R. A norma del canone 1253 le innovazioni del Codice non riguardano affatto i Frati Minori: non impongono obblighi nuovi, nè modificano i vecchi: in una parola, i detti Frati agiscano riguardo al digiuno e all'astinenza, come se il Codice non fosse, per cui « nihil innovatur ». Ciò non impedisce che possa modificarsi la loro maniera di osservare il digiuno e l'astinenza, in quanto non sia determinato dalla Regola; ma sempre senza riferimento al Codice. In specie: se nel digiuno secondo la Regola si contiene anche l'astinenza, è chiaro che chi è dispensato dal solo digiuno, non è per questo dispensato dall'astinenza, e non può mangiar carne, tanto meno in tutti i pasti. Neppure possono i Frati Minori avvalersi senz'altro della disposizione del canone 1252 § 4 se contraria al prescritto della Regola.

4. – Morto il vescovo della Diocesi di . . . dal capitolo fu nominato il vicario capitolare. Nel detto capitolo il vescovo sulla massa e sulla puntatura prende quattro porzioni, morto il vescovo e subentrato il vicario capitolare spettano a quest'ultimo le quattro porzioni della massa e della puntatura?

Il Fondo culto è tenuto a versare al vicario capitolare ed agli ufficiali della Curia qualche assegno mensile?

R. Il vescovo, nel caso, è canonico in quanto vescovo, non quanto Ordinario: quindi il vicario capitolare (ufficio temporaneo e precario) non subentra in tale diritto, a meno che gli Statuti capitolari non l'assegnino anche all'Ordinario. Riguardo agli assegni per gli ufficiali di Curia, provvede già il decreto 12 luglio 1922, al n. 25.

5. – Desidero sapere se nella passività di una parrocchia debba o no considerarsi (oltre le tasse governative, i legati e le spese di culto in genere cioè olio, vino, ostie, cera), anche l'affitto per la casa del parroco, la quota per il sostituto, il mensile del sagrestano, e l'assicurazione di questo, la manutenzione della chiesa parrocchiale e delle case urbane non che la tassa che il parroco paga per l'assicurarsi una diaria alla « Mater » in previdenza di malattia temporanea e d'invalidità permanente?

R. Crediamo che tutte queste passività siano deducibili, purchè se ne provi con documenti (ricevute in forma legale) l'esistenza. Ad ogni modo è sempre bene eccepirle (cfr. art. 8 del decreto 2 ottobre 1921). Le Messe *pro populo*, anche commutate *non* sono deducibili.

6. – In occasione di una determinata solennità, ogni anno, alla chiesa di B., celebre Santuario, eretta da poco tempo a Basilica Patriarcale con cappella papale, vanno « devotionis causa » da parecchi anni, processionalmente, i fedeli delle parrocchie limitrofe. Tali processioni, cui partecipano in corpo e con le proprie insegne le Confraternità, le Associazioni, le Pie Unioni e una folla di fedeli, vengono accompagnati dai rispettivi parroci in cotta e stola. Prima di sciogliersi, le processioni fanno per la chiesa tre o più giri, volgarmente detti « passate », nel compiere i quali, i religiosi, che custodiscono il tempio, vogliono che i parroci si tolgano la stola. Quid juris in casu?

R. Non ci sembra legittima la pretesa dei religiosi. Infatti i parroci fungono in questo caso di pastori del proprio gregge presente, e hanno

tutto il diritto di indossare il loro *distintivo* proprio o giuridico, che li fa conoscere come tali in confronto con altri sacerdoti e che fa distinguere il gregge dell'uno, da quello degli altri.

7. – Nel Codice di diritto canonico, canone 813 si legge: « Sacerdos Missam ne celebret sine ministro, qui eidem inserviat et respondet. Minister Missae inserviens ne sit mulier, nisi deficiente vro, justa de causa, eaque lege ut mulier ex longinquo respondeat nec ullo pacto ad altare accedat ».

Un vecchio e malato sacerdote ha bisogno dell'oratorio privato, ma ha una sorella ed una serva, che non sanno rispondere: potrebbe egli ottenere dalla Santa Sede la facoltà di celebrare la Messa in casa da se solo, *rispondendo egli stesso*? Prego di far conoscere la *prassi* della Santa Sede in proposito, affinchè il sacerdote si muova a fare o non fare la supplica.

R. L'autorità competente è la Sacra Congregazione dei Sacramenti, la quale è giustamente molto difficile in accordare la totale dispensa dal ministro, *per modum habitus*. Non pare infatti che sia impossibile insegnare a una donna le risposte della Messa, ed è troppo incongruo all'azione liturgica cambiarla tutta in un monologo. Che in un caso estremo, tra l'omettere assolutamente la Messa e il dirla senza ministro, si possa presumere la licenza, e formarsi così la coscienza, passi; ma appunto deve trattarsi di *casi* estremi, e perciò rarissimi ad accadere; non di *abituale* celebrazione da solo, ch'è certo illecita.

8. – Si trovano in questa Parrocchia varii immobili, cioè, varie case lasciate dai nostri antichi, alla Parrocchia stessa, sulle quali è stato costituito il reddito annuo per la *celebrazione della festa di S. Antonio di Padova, per accendere la lampada a Gesù Sacramentato* ecc. Dette case, con decreto dittatoriale del 1880, furono *convertite* in favore dei danneggiati borbonici, ed i censisti delle stesse case pagano direttamente all'esattore comunale, il quale rimette le somme all'Ufficio del registro.

Comparso il Regio decreto del 1° maggio 1930, n. 695 riportato a pag. 213 del « Monitore » dello scorso luglio, con cui si ordina *la retrocessione agli enti ecclesiastici dei beni immobili appresi dal Demanio*, domando: I beni immobili di questa Parrocchia, di cui ho parlato, avocati dal Demanio, *entrano nelle disposizioni di questo decreto*?

R. Premettiamo in genere che ove anche non sussista che una probabilità di ottenere la retrocessione, è sempre bene iniziare la pratica, come s'è detto, con l'Ufficio Stralcio, presso il Ministero delle finanze, la quale non costa quasi nulla. Nel caso, poichè le case non furono attribuite a servizi pubblici, non pare dubbio che la retrocessione possa ottenersi. Nè vale il dire che il Demanio ha appreso i censi, e non le case; poichè se di esse non è proprietario il Demanio, e non è certo la Parrocchia, bisognerà dire che sono *res nullius*, finchè non si dimostri chi sia il terzo proprietario.

BREVI RISPOSTE

1. — Allorchè è vietata la Messa funebre, anche cantata, è vietato anche il suono funebre delle campane.

2. — Il libro di pietà « Adveniat » e gli estratti di esso per la S. Messa, Confessione e Comunione, *non* sono all'Indice; ma furono ritirati dalla circolazione per ordine della Segreteria di Stato, comunicato al Vicariato di Roma dove erano stati pubblicati. Il motivo fu qualche frase a tinta modernistica e fogazzariana. Crediamo che non occorra inquietare chi li possiede, ma non è certo bene distribuirli o venderli.

3. — Secondo la legge civile occorre il consenso del coniuge che esercita la patria podestà, nelle nozze d'un minorenne; se il padre non l'ha perduta, non basta il consenso della madre, qualora egli sia assente, e occorre il consenso per atto formale. Ma, tutto ciò pel matrimonio civile soltanto. Il matrimonio canonico segue le sole sue norme, e una volta autorizzato non v'ha opposizione alcuna a farsi da parte dell'ufficiale di stato civile, nè per le pubblicazioni, nè per la trascrizione.

4. — Le parole del canone 376 § 2 « exeunte tertio cursus theologici anno » si intende certo dell'anno scolastico, non dell'anno civile, poichè proprio *exeunte anno civili* si *comincia* l'anno scolastico. Non bisogna così cavillare per eludere la legge.

5. — Una chiesa di proprietà marchionale aperta al pubblico, ove sono istallate le associazioni delle Figlie di Maria, delle Madri Cristiane, officiata da un rettore, che le dirige, non è da considerarsi come oratorio semipubblico ma pubblico: poichè tale differenza non è data dalla proprietà, potendo anche una chiesa pubblica essere « in dominio privatorum », ma dall'accessibilità o meno al pubblico. Non sarebbe perciò esente dalla giurisdizione parrocchiale.

6. — L'esenzione dalla giurisdizione parrocchiale non è da presumersi; e deve derivare o dalla legge (per esempio, esenzione di Regolari) o dalla concessione della Santa Sede o del vescovo (c. 467): le chiese di Confraternite o di Capitoli non sono per ciò solo esenti.

LEGGI E DISPOSIZIONI GOVERNATIVE

Tumulazione di salme in chiese e in luoghi diversi dal cimitero. — Il Ministero interni con Circolare 9 febbraio 1930 osserva: « Da qualche tempo a questa parte si sono fatte e si vanno facendo sempre più frequenti le richieste di autorizzazione alla tumulazione di salme in luogo diverso dal cimitero e specialmente in chiese officiate ed aperte al pubblico.

« Le richieste riguardano specialmente membri dei vari gradi della gerarchia ecclesiastica, e, formulate in occasione della morte di questi, sono spesso segnalate per telegrafo, nella imminenza dei funerali, con riserva del successivo adempimento delle formalità prescritte ed occorrenti per la emanazione del provvedimento a norma di legge.

« Le modalità, nelle quali siffatte richieste vengono avanzate e segnalate, danno l'impressione che si tenda a considerare la chiesa come il luogo nor-

male di sepoltura per gli ecclesiastici investiti di qualche grado della gerarchia, e il provvedimento di autorizzazione voluto dalla legge come una semplice formalità.

« Siffatta opinione, come è assolutamente infondata, occorre non sia in alcun modo incoraggiata.

« Il divieto di massima di tumulare salme in luoghi diversi dal cimitero è norma di carattere generale, che trova la sua ragione d'essere, oltre che in prevalenti finalità di natura igienica, in considerazione di contenuto normale, civile e sociale, le quali esigono che esso sia rigorosamente rispettato in confronto di tutti ed escludono che alla sua applicazione possono consentirsi eccezioni per determinate categorie di persone, con la costituzione a favore di queste, di un'inammissibile situazione di privilegio

« Questo ha voluto e detto la legge quando nel secondo comma dell'articolo 197 del vigente testo unico 1° agosto 1907, n. 636, ha formulato tale divieto: questo ha confermato quando, nel quarto comma dello stesso articolo, riconoscendo nel Ministero dell'interno la facoltà di autorizzare la tumulazione di cadaveri in località differenti dal cimitero, ha tassativamente prescritto che l'autorizzazione debba essere data di volta in volta, con apposito decreto e solo nel caso in cui concorrano giustificati motivi di speciali onoranze.

« E ad analoghi criteri restrittivi si sono sempre doverosamente ispirate la interpretazione e la applicazione di quella disposizione, sì che le autorizzazioni del genere furono concesse a titolo di assoluta eccezionalità, in casi veramente speciali a fine di straordinarie onoranze reclamate da alte ed insigni benemerenze personali dell'estinto, per eccezionali virtù, per particolari meriti civili o religiosi, per atti imponenti di beneficenza, valutati e riconosciuti, come giustificati motivi a quelle onoranze, dal Consiglio di Stato.

« Questo Ministero non intende mutare questa linea di condotta.

« Si pregano, pertanto, le EE. LL.:

« 1° di tenere sempre presente nella istruttoria delle domande di autorizzazione alla tumulazione di salme in luoghi diversi dal cimitero quale che fosse in vita la condizione dell'estinto, i criteri di sopra ricordati;

« 2° di astenersi, salvo casi di assoluta eccezionalità, dal segnalare ed appoggiare richieste per la concessione di siffatte autorizzazioni in via telegrafica o di urgenza, o, comunque, con modalità diverse da quelle consacrate dalla pratica costantemente seguita dal Ministero coerentemente col carattere delle autorizzazioni stesse ».

CRONACA ECCLESIASTICA

Atti particolari del Sommo Pontefice. – Con la Costituzione Apostolica *Anno vertente quinquagesimo*, del 26 ottobre 1930, il Santo Padre ha eretto il Nuovo Collegio Olandese Piano in Roma. Con tale munifico atto Pio XI fa sua la decisione emessa dall'episcopato olandese in occasione del Giubileo Sacerdotale del Santo Padre e dà personalità giuridica e lo statuto al nuovo Collegio che sarà ufficialmente denominato « Pontificium

Collegium Neerlandicum Pianum ». Esso è posto sotto il celeste patrocinio di S. Villibrordo, Vescovo di Utrecht. Il nuovo Collegio, la cui prima pietra fu collocata il 2 maggio 1929, sorge sull'Aventino ed è ora, felicemente ultimato. Esso è posto, dalla stessa Costituzione Pontificia, sotto la giurisdizione della Sacra Congregazione dei Seminari e delle Università degli Studi.

Con Breve « *Ab Archi eposcopo* » in data del 16 luglio dello scorso anno, ha dichiarato la Beata Vergine Immacolata sotto il titolo « Apparecida », Patrona principale del Brasile; vien pure pubblicata testè negli « Acta » (vol. XXIII, pag. 8), il Breve già da noi dato con cui si assegnano quali celesti patroni agli infermieri laici ed alle loro pie associazioni i Santi Giovanni di Dio e Cacillo de Lellis.

Cause di Santi e Beati. – Sono pubblicati i tre decreti, tutti in data 10 dicembre 1930 con cui vengono riassunte, per la procedura della canonizzazione tre cause di Beati, una relativamente antica, del B. Giovanni Grande, dei Fate-bene-fratelli, († 1600) beatificato nel 1852, le altre due recentissime, cioè della carmelitana B. Teresa Margherita Redi del S. Cuore, beatificata il 9 giugno 1929, e del B. Corrado da Parzham, cappuccino bavarese, beatificato il 15 giugno decorso. Si discutono cioè i miracoli che vengono a loro già attribuiti. Inoltre martedì 2 dicembre si ebbe la Congregazione Antipreparatoria su le virtù della Venerabile Anna M. Javouhey fondatrice delle Suore di S. Giuseppe di Cluny, e martedì 23 dicembre la Preparatoria sui miracoli della Venerabile Elisabetta Bichier des Ages, confondatrice delle Figlie della Croce, Suore di S. Andrea. Nell'elenco delle trattazioni pel 1931 sono notevoli le seguenti:

Gennaio 20: Congregazione generale su le virtù del servo di Dio Contardo Ferrini.

Febbraio 10: Congregazione Antipreparatoria sulle virtù della Serva di Dio Emilia Vialar; *id.* 14: Congregazione Preparatoria sulle virtù del Venerabile Servo di Dio Glicerio Landriani.

Marzo 3: Congregazione Antipreparatoria sopra i miracoli del Beato Salvatore da Horta; *id* 17: Congregazione Nuova Preparatoria sulle virtù della Venerabile Serva di Dio Caterina Labouré.

Aprile 14: Congregazione Nuova Preparatoria sulle virtù del Venerabile Servo di Dio Vincenzo Pallotti; *id.* 28: Congregazione Antipreparatoria sulle virtù della Venerabile Serva di Dio Giovacchina de Vedruna de Mas.

Maggio 5: Congregazione Preparatoria sulle virtù del Servo di Dio Domenico Savio; *id.* 2: Congregazione Antipreparatoria sulle virtù della Venerabile Serva di Dio Filippina Duchesne.

Giugno 2: Congregazione Antipreparatoria sulle virtù del Venerabile Servo di Dio Giustino de Iacobis; *id.* 16: Congregazione Preparatoria sulle virtù della Venerabile Serva di Dio Maria Dufrost de Layemmerais ved. Iouville; *id.* 30: Congregazione Antipreparatoria sulle virtù delle Venerabile Servo di Dio Placido Baccher.

Luglio 21: Congregazione Antipreparatoria sulle virtù del Venerabile Servo di Dio Guglielmo Giuseppe Chaminade; *id.* 28: Congregazione Preparatoria sulle virtù della Serva di Dio Assunta Pallotta.

Ottobre 27: Congregazione Antipreparatoria sulle virtù del Venerabile Servo di Dio Vito Michele di Netta.

Novembre 24: Congregazione Antipreparatoria sopra i miracoli del Beato Andrea Uberto Fournet.

Dicembre 22: Congregazione Antipreparatoria sulle virtù della Venerabile Serva di Dio Maria De Mattias.

Nuovi Vescovi. – Tra le provviste di Chiese fin qui ufficialmente annunziate sono notevoli le seguenti residenziali: 20 novembre mons. Giuseppe Cogoni, vescovo di *Nuoro*; 5 dicembre mons. Alberto Ordoñez già vescovo di Ibarra, vescovo di *Riobamba* in Bolivia; 11 dicembre mon. Maurilio Fossati, già arcivescovo di Sassari, arcivescovo di *Torino*; 23 dicembre mons. Celestino Suhard, già vescovo di Bayeux, arcivescovo di *Reims*; mons. Giuseppe Hurault, vescovo di *Viviers*; mons. Enrico Dutoit, vescovo di *Arras*.

FATTI DEL MESE

Nella *Città del Vaticano* il fatto saliente fu il mirabile discorso del trono, tenuto dal S. Padre la vigilia di Natale, in cui, riprendendo il motivo già svolto nella prima enciclica su la *pace*, apportata da Cristo, definì le basi tutte spirituali di questa, nella ricerca anzitutto del vero bene e retto ordine: come suo contributo prometteva, onde venire alla radice del disordine, un'ampia e chiara enciclica sul matrimonio cristiano, i suoi beni, la guerra che loro si fa, i rimedi per ottenerli intieri. Inoltre il 21 dicembre il S. Padre si degnò presiedere in persona l'adunanza inaugurale dell'anno accademico nella Pontificia Accademia delle Scienze (già Nuovi Lincei), cui ha dato per sede, come già accennammo, la Palazzina di Pio IV nei Giardini Vaticani: era presente anche il preside dell'Accademia d'Italia, l'illustre senatore Guglielmo Marconi, che ebbe parole d'ammirazione per l'ampio accoglimento che il Vaticano faceva a tutte le più recenti risorse al progresso scientifico. Il giorno innanzi, 20 dicembre, anniversario della ordinazione sacerdotale di Sua Santità, il card. Pompili, compiva nella Basilica Laterana anch'egli, le sue nozze d'oro sacerdotali: il S. Padre fu lietissimo di quella contigenza, che rinnovava anche per Lui la soddisfazione provata l'anno innanzi nella storica prima andata al Laterano.

In Italia le prime due decadi di dicembre furono occupate da proficuo lavoro dei due rami del Parlamento. Anche in materia ecclesiastica si ebbero note simpatiche: così nella discussione, fatta alla Camera sul disegno di legge che restituisce agli enti ecclesiastici *conservati* i beni indemaniati, ancora non convertiti; si ebbe pure, in occasione d'una interpellanza su quello che il Governo aveva fatto per le missioni cinesi vittime dei recenti torbidi civili, un alto riconoscimento dell'opera missionaria della Chiesa; e così pure dei cappellani militari, nella proposta di nominare cappellani-capi, gli otto già addetti alle onoranze ai resti dei caduti in guerra. Ma toccò

l'apice il discorso del Capo del Governo alla Camera il 12 dicembre sul disegno di legge che sostituisce al XX settembre l'XI febbraio come solennità civile: la fine analisi storica della istituzione massonica di quella festa, fatta solo nel 1895 e sul suo significato, su la miserevole maniera di celebrarla, su la poca rispondenza trovata nel sentimento popolare, avvinse l'assemblea in un plauso unanime, certo ben meritato.

In altro campo è pure ammirevole la sincerità e il coraggio con cui viene affrontato il disagio economico, riconfermato nel *deficit* attuale di circa 800 milioni, che per altro già nel bilancio preventivo 1931–32 vien ridotto a 500: il Parlamento, specie il Senato, non potè che associarsi alle franche constatazioni fatte dal Ministro Mosconi e alle acute e persuasive osservazioni del Capo del Governo, su la natura di tale crisi mondiale.

Il 17 dicembre ebbe inizio, sotto il comando del ministro Balbo, la crociera di 12 grandi idroplani militari, attraversò l'Atlantico fino a Rio de Janeiro nel Brasile: la prima tappa fino a Cartagena fu terribile, per la spaventosa tempesta dovuta attraversare: il 21 fu raggiunta Kenitra, il 23 Villa Cisneros, e il 25 Bolama, ove gli audacissimi si preparano al balzo dall'Africa all'America.

All'estero. Mentre a Berlino, Vienna e Varsavia i Governi riescono a dominare con la maniera forte le irrequiete opposizioni parlamentari (il 2 dicembre Bucening promulga i famosi decreti finanziari e riesce il 12 a farli ratificare con 293 voti contro 253; il 3 si costituisce a Vienna il forte ministero cristiano sociale Endes–Schober: il 4 a Varsavia Pilsudki impone il ministero Slaveck–Zaleski) a Parigi il Senato democratico rovescia il ministero Tardieu, non abbastanza massonico, aprendo una difficile crisi, e spuntandola il 12 con un Gabinetto tutto verde, presieduto da Steeg, con Daladier, Chautemps, Sarraut etc.: il quale si presentò il 18 con dichiarazioni alquanto anodine, eccetto la proposta massonica della « coeducazione » camuffata di « gémination scholaire ». I pronostici non sono molto favorevoli: intanto il 6 la Corte dell'Aia pronuncia una massima nella causa della zona franca tra Svizzera e Francia, riconoscendo sufficientemente i diritti della prima contro le pretese della seconda: l'11 si evacua militarmente anche la Sarre: nello stesso giorno viene promulgata l'elezione di Haberlin a Presidente della Confederazione elvetica.

In Spagna dal 12 al 14 si svolsero moti militari repubblicanisti, particolarmente gravi a Jaca negli Alti Pirenei, e a Madrid, ove alcuni aeroplani da guerra, guidati da Franco, minacciarono il bombardamento aereo. La rivolta però fallì e Franco riparò a Lisbona e di lì pel Belgio a Parigi.

Il 17 fu celebrato quasi ovunque il centenario di Simone Bolivar, (a Roma in S. Maria degli Angeli con intervento diplomatico, al Monte Sacro, ove il Libertador concepì il disegno di liberare l'America latina dal giogo spagnuolo, allo Stadio ove fu porta la prima pietra per un grande monumento).

In America due altre rivolte militari rovesciano il Governo.

Il 18 nel Guatemala (dal presidente Palma al generale Orellana) e nel Panama, ove fu deposto il presidente Arosemena, eletto appena nel passato ottobre.

Sono morti: il 21 in Romania, Venceslao Bratianu; il 24 in Roma Bonaldo Stringher e il 28 Antonio Mancini entrambi dell'Accademia d'Italia. Il 26 ricevè gli estremi sacramenti il maresciallo di Francia, Joffre.

Direttore responsabile: Ubaldo Mannucci

Imprimatur: † Joseph Palica, Archiep. Philippen., *Vicesgerens.*

Roma – Tipografia del dott. Giovanni Bardi - Salita de' Crescenzi, 16